

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, BALDINI, LIMONI e BETTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1965

Disposizioni in favore del personale non insegnante degli istituti e scuole medie inferiori e superiori ed artistiche di ogni grado in servizio non di ruolo al 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 29 marzo 1939, n. 782, l'ex regime fascista provvide alla sistemazione in ruolo di tutti gli avventizi « squadristi » in servizio alla data del 23 marzo 1939 estendendo con il regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, tale beneficio anche al personale insegnante non di ruolo abilitato in possesso della qualifica di « squadrista ».

In seguito, dal 1945 si è provveduto, con vari provvedimenti di legge, ad estendere in parte qualche beneficio a coloro che pur essendo in servizio alla data del 23 marzo 1939 non possedevano la qualifica di « squadrista ».

Si rammenta, pertanto, l'articolo 13, comma quinto, della legge 11 maggio 1951, numero 375, che prevede una anzianità di ruolo ai fini delle promozioni, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ai fini dell'ammissione agli esami di

idoneità, legge 17 aprile 1957, n. 270, le quali sono state applicate con criteri vari dalle singole Amministrazioni.

Recentemente con la legge 27 febbraio 1963, n. 226, il beneficio del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, è stato esteso a tutto il personale direttivo e docente delle Scuole e degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori con effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939, escludendo il personale non insegnante in servizio al 23 marzo 1939.

Pertanto, al fine di dare un carattere uniforme a tutte le disposizioni a tutt'oggi approvate e di estendere il beneficio giuridico e di carriera a tutto il personale non insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, si propone il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

In favore del personale tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti o transitori, se all'entrata in vigore della legge 29 marzo 1939, n. 782, era in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

Parimenti con l'anzianità del 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina del predetto personale indicato nel precedente comma anche se non in servizio al 23 marzo 1939, perchè perseguitati politici o razziali.

## Art. 2.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo decorreranno dal 1° luglio 1963 in analogia a quanto concesso al personale docente con la legge 27 febbraio 1963, n. 226.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1966 e per quelli successivi, si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario delle scuole e degli istituti dell'istruzione elementare, secondaria ed artistica.